

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, CODAZZI Alessandra
e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti
di opere e servizi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione è già stato approvato nella scorsa legislatura in sede deliberante dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro) del Senato il 5 dicembre 1978. Nel ripresentarlo nell'identico testo — auspicando che il Senato ne deliberi l'urgenza e consenta l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento — ci preme sottolineare che il provvedimento si propone di eliminare o quanto meno ridurre alcuni inconvenienti che si sono verificati in sede di applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente « divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera degli appalti di opere e di servizi ».

Detti inconvenienti sono determinati dal fatto che le disposizioni di cui alla citata legge — in particolare quelle contenute nell'articolo 5, lettera g) — così come formulate consentono a talune aziende non solo di avvalersi del lavoro nero ma anche di sfuggire al divieto di appalto di prestazioni di lavoro previsto dall'articolo 1 della predetta legge.

In particolare con il presente disegno di legge si prevede di affidare all'Ispettorato re-

gionale del lavoro la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'impresa appaltatrice che operi in più province, consentendosi così a detto Ispettorato di acquisire una conoscenza di insieme delle attività dell'impresa medesima e quindi di intervenire più efficacemente in sede di controllo.

Inoltre vengono previste la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per meglio salvaguardare l'osservanza della normativa vigente; così come è stato opportunamente previsto che alle imprese appaltatrici, cui sia stata revocata l'autorizzazione, non possa essere concessa una nuova se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente revoca.

E parso infine opportuno ai proponenti che, per evidenti motivi di analogia, venissero compresi nella nuova formulazione della lettera g) dell'articolo 5 della legge numero 1369 del 1960 gli appalti per lavori di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione.

Confidiamo nella sollecita approvazione del presente disegno di legge che riteniamo possa contribuire ad attenuare il grave fenomeno del lavoro nero e dell'evasione contributiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La lettera g) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

« g) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di derattizzazione, di disinfezione, di disinfestazione, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti — esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3 — conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del codice civile, dovrà essere preventivamente autorizzata rispettivamente dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, quando gli appalti si svolgono unicamente nell'ambito della provincia dove l'impresa appaltatrice ha la sua sede, dall'Ispettorato regionale del lavoro nel cui ambito territoriale l'impresa ha la sua sede, quando i lavori vengono effettuati in una provincia diversa ovvero in più province.

In caso di violazione delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, l'autorità amministrativa che l'ha rilasciata può procedere, a titolo cautelativo, a sospendere l'autorizzazione dandone comunicazione scritta anche all'appaltante.

Qualora per dette violazioni sia stata pronunciata da parte dell'autorità giudiziaria una sentenza di condanna, passata in giudicato, l'autorità amministrativa procede alla immediata revoca della autorizzazione dandone comunicazione scritta anche all'appaltante.

Alle imprese appaltatrici nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di revoca non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione se non dopo due anni dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407; ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.